



## **CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA (L.R. 19/08 E S.M.I.)**

L'anno....., il giorno.....del mese di .....nella sede dell'Unione "Terre Verdiane" con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge.

**TRA I COMUNI DI :**

.....  
.....  
.....

E

L'UNIONE "TERRE VERDIANE" rappresentata dal Presidente .... il quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera del consiglio dell'Unione n°..... del .....

### **Premesso**

che i Comuni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Roccabianca, San Secondo P.se, Sissa, Soragna, Trecasali, Salsomaggiore, facenti parte dell'Unione, più i Comuni di Polesine P.se e Zibello, hanno approvato, con rispettive deliberazioni consiliari, la gestione in modo autonomo delle funzioni in materia sismica di cui alla L.R.. 19/2008 e s.m.i. conferendo tale attività all'Unione Terre Verdiane che con propria deliberazione di Consiglio del 30 novembre 2009 ne ha preso atto ed ha accettato tale conferimento provvedendo così all'organizzazione del nuovo servizio in modo da rispondere agli adempimenti connessi alla progressiva entrata in vigore delle disposizioni in materia sismica di cui alla già richiamata legge regionale;

che nell'atto di consiglio si demandava a successivi atti per la regolazione dei rapporti convenzionali con i comuni aderenti e con i comuni dell'Unione Civica Terre del Po da assumersi nei tempi e nei modi resi possibili dalla progressiva definizione degli aspetti tecnici ed operativi entro cui l'attività deve essere svolta al fine di maggiore completezza e chiarezza procedimentale;

che la Regione Emilia Romagna ha assunto nei mesi successivi più atti e determinazioni in materia ed, in particolare, ha approvato con deliberazione di giunta regionale n. 121/2010 gli atti di indirizzo relativi alle istanze da ritenere non rilevanti ai fini sismici, alle disposizioni in materia di varianti agli interventi in corso, alla documentazione tecnica obbligatoria a sostegno delle attività di verifica sismica ed ai rapporti con il titolo abilitativo edilizio;

che è in fase di elaborazione un ulteriore atto di indirizzo inherente i contenuti del progetto esecutivo sia nella parte vincolante che di indirizzi di buona tecnica al fine di poter disporre di un riferimento più completo sia per i professionisti

incaricati della progettazione che per le strutture tecniche specialistiche preposte ai controlli ed, altresì, è in fase di redazione specifica circolare, fortemente richiesta da A.N.C.I. rispondendo anche a sollecitazioni del sistema dei comuni, sui cambiamenti procedurali successivi al 01 giugno, data che segna la completa entrata in vigore della più volte richiamata L.R. 19/2008 sia con riferimento alle autorizzazioni sismiche che al deposito dei progetti;

che in questo contesto la Regione Emilia Romagna unitamente al CReRRS (comitato regionale per la riduzione del rischio sismico) ha organizzato tre incontri sul territorio regionale per l'illustrazione in forma compiuta delle novità introdotte nel rapporto con il titolo abilitativo edilizio, sull'applicazione degli atti di indirizzo e allo sviluppo organizzativo delle strutture coinvolte

che l'Unione Terre Verdiane, sulla base dell'attività preliminare svolta nel corso dell'anno 2009 e della decisione dei comuni aderenti di conferire ad essa le funzioni sismiche, ha da novembre 2009 assunto gli atti organizzativi consequenti ed ha già costituito, nella prima fase di attivazione del servizio inherente agli interventi di cui all'articolo 11 punto 2 della legge regionale 19/2008, punto di riferimento per i comuni aderenti nonché interfaccia operativa nei rapporti con la Regione Emilia Romagna;

che oggi sussistono tutte quelle condizioni preliminari e di conoscenza procedimentale per poter sottoscrivere la convenzione regolante i rapporti tra l'Unione ed i comuni aderenti al fine dello svolgimento delle attività in materia sismica che comunque l'Unione come struttura autonoma, riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna nei propri atti di ricognizione delle strutture aventi i requisiti di idoneità, ha già avviato nel novembre 2009 e garantisce nella sua interezza dal 01 giugno 2010;

Viste le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione del Consiglio Unione Terre Verdiane n. del 30/11/2009;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Fidenza n. 45 del 25/11/2009;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Fontevivo n. 72 del 26/11/2009;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Roccabianca n. 48 del 26/11/2009;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Trecasali n. 31 del 26/11/2009;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Salsomaggiore Terme n. 59 del 26/11/2009;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Fontanellato n. 61 del 26/11/2009;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di San Secondo P.se n. 68 del 28/11/2009;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Sissa n. 48 del 30/11/2009;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Soragna n. 42 del 30/11/2009;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Busseto n. 37 del 30/11/2009;

### **Tutto ciò premesso,**

Tra i sottoscritti comparenti

.....  
.....

Si stipula la seguente convenzione che modifica ed amplia i contenuti della vigente convenzione per la costituzione di un ufficio di coordinamento per la gestione unificata dei Sistemi Informativi, Informatici e Telematici.

## **INDICE**

- ART. 1 – PREMESSA
- ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
- ART. 3 – DELEGA DELLA GESTIONE ASSOCIATA
- ART. 4 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA STRUTTURA COMPETENTE IN MATERIA SISMICA
- ART. 5 – LINEE DI ATTIVITÀ DEL SERVIZIO
- ART. 6 – MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA DELEGA
- ART. 7 – OBBLIGHI DEI COMUNI DELL'UNIONE
- ART. 8 – SEDE E STRUMENTAZIONE
- ART. 9 – PERSONALE
- ART. 10 – RISORSE FINANZIARIE - RIPARTIZIONE DEI COSTI E DEGLI INVESTIMENTI
- ART. 11 – RISORSE
- ART. 12 – CONFORMITÀ AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
- ART. 13 – DURATA DELLA CONVENZIONE
- ART. 14 – RECESSO – REVOCA – SCIOLGIMENTO DELL'UNIONE
- ART. 15 – FORME DI CONSULTAZIONE
- ART. 16 – CONTROVERSIE
- ART. 17 – RINVIO
- ART. 18 – REGISTRAZIONE

### **Art. 1 PREMESSA**

La pre messa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Oggetto della presente convenzione è la gestione associata delle funzioni in materia sismica di cui alla l.r. 19/2008 e s.m.i..

### **Art. 3 DELEGA DELLA GESTIONE ASSOCIATA**

Per le finalità di cui all'art.2 della presente convenzione, i Comuni dell'Unione Terre Verdiane hanno assunto la decisione di gestione autonoma e ne conferiscono la funzione all'Unione Terre Verdiane.

### **Art. 4 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA STRUTTURA COMPETENTE IN MATERIA SISMICA**

La specifica struttura tecnica allo scopo costituita dall'Unione persegue i seguenti obiettivi:

1. Garantire la gestione unitaria delle istanze rilevanti ai fini sismici secondo standard qualitativi coerenti con le norme nazionali e regionali vigenti in materia;
2. Svolgere una funzione di supporto specialistico e procedimentale agli operatori del settore al fine di accompagnare un percorso di maggiore consapevolezza del ruolo e della responsabilità anche ai fini della pubblica incolumità che i diversi attori del processo edilizio hanno in questo campo;

3. Garantire massima circolarità di informazioni e di trasmissione delle conoscenze facendosi promotore anche di specifici percorsi formativi in rapporto costante con le strutture regionali;
4. Costituire un punto di riferimento in fase analitica, progettuale e di intervento sul patrimonio pubblico per i Comuni associati ottenendo in tal modo una ulteriore specializzazione delle proprie strutture.

Art. 5  
LINEE DI ATTIVITÀ DEL SERVIZIO

I servizi resi dal servizio associato di Terre Verdiane in materia sismica vengono svolti nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti e nei rapporti gli Sportelli Unici dell'Edilizia dei singoli Comuni, responsabili dei titoli abilitativi edilizi, viene garantita la massima collaborazione nella fase preliminare per l'individuazione della tipologia di riferimento dei singoli interventi.

L'Unione agisce sulle pratiche formalmente trasmesse dai singoli Comuni senza sovrapporsi alle responsabilità di questi in materia edilizia ma perseguitando l'obiettivo della massima uniformità di applicazione delle disposizioni in materia sismica nel territorio di riferimento.

Per quanto attiene la formazione del personale su esplicite richieste dei Comuni verranno forniti precisi indirizzi per la realizzazione di programmi formativi rivolti al personale sui temi sismici. Tali programmi potranno essere realizzati da strutture esterne e per particolari esigenze e qualora sia possibile in relazione all'organico e ai carichi di lavoro dal servizio stesso.

Il contenuto più specifico dei servizi resi da parte dell'Unione in materia sismica potrà essere stabilito in documenti redatti dal Responsabile del servizio (v. successivo art. 6) relativi alle "Modalità di erogazione del servizio".

Art. 6  
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA DELEGA

L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di specifica struttura specialistica ed avvalendosi per gli aspetti tecnici procedurali dei tecnici incaricati dello Sportello Unico delle Attività Produttive. La struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta e adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia, ovvero mediante le altre forme previste dallo Statuto dell'Unione.

Il servizio dell'Unione è diretto da un Responsabile, nominato dal presidente dell'Unione, individuato tra il personale dei comuni aderenti all'Unione in possesso dei necessari requisiti di professionalità. Il Responsabile, per la migliore gestione del servizio associato disciplinato dalla presente convenzione, si avvale/potrà avvalersi del supporto di un gruppo tecnico-amministrativo di coordinamento e programmazione del servizio, composto secondo quanto stabilito all'art. 12. Al Responsabile del SIA compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il servizio specifico compresi tutti gli atti a rilevanza esterna, la gestione finanziaria ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo, compatibilmente con le risorse umane ed economiche disponibili. Il Responsabile coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti, sulla base delle esigenze del servizio, ed assolve le funzioni richieste dalla normativa.

ART. 7 OBBLIGHI DEI COMUNI DELL'UNIONE

I Comuni dell'Unione si impegnano in generale a:

- Rispettare le norme regolamentari di organizzazione del servizio associato predisposte ed adottate dall'Unione, nel rispetto della presente convenzione;
- Collaborare per quanto di propria competenza nella gestione del servizio in materia di riduzione del rischio sismico.

#### ART.8 SEDE E STRUMENTAZIONE

La sede del servizio è individuata presso la sede dell'Unione in Comune di Fidenza nei locali dei Servizi Tecnici adiacenti il front office dello Sportello Unico delle Attività Produttive che svolgerà le funzioni anche di ricevimento e rilascio dei provvedimenti relativi a questa attività.

Nel corso degli anni le parti potranno decidere di modificare la sede del servizio previa approvazione da parte della Giunta dell'Unione. In tale caso l'ente che ospiterà il servizio è obbligato a mettere a disposizione ogni strumento tecnico o logistico necessario salvo il rimborso delle spese di funzionamento.

#### Art. 9 PERSONALE

La dotazione organica necessaria per la gestione delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico, tenendo conto del personale già in forza per le attività dello sportello Unico sotto il profilo tecnico amministrativo è definito in prima istanza in due figure di ingegnere assunte rispettivamente a rapporto professionale e con contratto a tempo determinato, profilo professionale D3. ogni modifica o modifica verrà definita, in rapporto all'andamento dell'attività, dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previe le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai vigenti C.C.N.L. e con modalità previste dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione. Data la natura specialistica delle professionalità necessarie la Unione può conferire incarichi specialistici secondo la normativa vigente.

#### Art. 10 RISORSE FINANZIARIE - RIPARTIZIONE DEI COSTI E DEGLI INVESTIMENTI

I costi globali per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione vengono sostenuti dall'Unione con fondi provenienti dai diritti di segreteria ed istruttoria versati al momento della richiesta di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti. Eventuali costi esuberanti le entrate sopra previste saranno ripartiti tra i Comuni in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell' anno precedente per il 50% e per il 50% in relazione al numero di pratiche depositate.

Qualora i servizi abbiano un'articolazione territoriale o siano esplicitamente richiesti da un singolo comune, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali. Saranno rimborsate al Comune di appartenenza le spese per il personale eventualmente comandato all'Unione.

#### Art. 11 RISORSE

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima i beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la

gestione delle attività in oggetto della presente convenzione. I beni mobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell’Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell’Ente proprietario.

#### Art. 12

#### CONFORMITÀ AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L’Unione è il responsabile esterno al trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza. I singoli amministratori, verranno poi designati “amministratori di sistema”, ai sensi del provvedimento del garante del 27 novembre 2008 e modifiche successive.

#### Art. 13

#### DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata pari a quella dell’Unione.

#### Art. 14

#### RECESSO – REVOCA – SCIOLIMENTO DELL’UNIONE

Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall’art. 7 dello Statuto dell’Unione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall’Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni. In ogni caso il comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alle proprietà delle attrezzature comuni. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione. In caso di dismissione o revoca della gestione del servizio da parte dell’Unione o di scioglimento dell’Unione stessa, si applicano le procedure previste dagli art. 6 e 7 dello Statuto dell’Unione. In caso di scioglimento dell’Unione o revoca all’Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall’art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. Per il personale assunto direttamente dall’Unione si applicano le disposizioni del C.C.N.L. di comparto e le disposizioni di legge in materia.

#### Art. 15

#### FORME DI CONSULTAZIONE

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti l’attività del servizio è la Giunta dell’Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità, o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta della Giunta può essere invitato a partecipare il Responsabile del SIA.

L’Unione si impegna a trasmettere, agli enti aderenti, copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell’Unione, relativi al servizio.

In sede di conto consuntivo, il Consiglio dell’Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell’Unione di concerto con il Responsabile del SIA.

Sono messe a disposizione del Consiglio dell’Unione forme di verifica periodica sull’andamento del servizio e di monitoraggio degli obiettivi programmati.

#### Art. 16

## CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;

- un altro dalla Giunta dell'Unione;

- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto dal Presidente del Tribunale di Parma.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddiritorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

## Art. 17

### RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell' Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, conferiti con la presente convenzione.

## Art. 18

### REGISTRAZIONE

Il presente atto composto da n. ..... facciate scritte per intero e n..... righe della facciata ....sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, com. 2, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.